

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – L'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR è presente una *unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR*. Le amministrazioni in questione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono, alternativamente:

- individuare, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento;
- istituire una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

L'unità *adempie agli obblighi di coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo*.

L'istituzione (o l'individuazione) avviene con un decreto del Ministro di riferimento (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), che adotta il relativo provvedimento di organizzazione interna. A tal proposito si ricorda che l'art. 8, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 precisa che detta unità *può avere un'articolazione fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale*. Essa rappresenta il **punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento**¹.

L'unità, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico² implementato e reso disponibile dalla Ragioneria Generale dello Stato, supporta le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*. Essa provvede, altresì, a trasmettere al *Servizio centrale per il PNRR*:

- i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme;
- lo stato di avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali.

All'unità di missione è affidata anche la vigilanza sulla coerenza dei criteri di selezione delle azioni adottati con le regole e gli obiettivi del PNRR.

¹ A tal proposito l'art. 24, par. 2, del citato Regolamento (UE) 2021/241 prevede che *dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato in conformità dell'articolo 20, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento due volte l'anno*.

² Si tratta del sistema informatico previsto dall'art. 1, comma 1043, della legge 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) il quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, incarica Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di sviluppare e rendere disponibile un apposito sistema informatico (mancando, però, di individuare un termine entro cui dover realizzare tale infrastruttura).

Sul fronte della regolazione interna all'amministrazione, l'Unità emana le linee guida che assicurano:

- la correttezza delle procedure di attuazione;
- la correttezza delle procedure di rendicontazione;
- la regolarità della spesa;
- il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali;
- il conseguimento di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.

La struttura svolge, inoltre, attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.

L'unità, infine, ai sensi del quarto comma:

- vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso protocolli d'intesa;
- è responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

Il contenuto necessario degli strumenti per la selezione dei singoli progetti

Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, il quinto comma dell'art. 8 prevede che i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse debbano prevedere *clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti*, e di riassegnazione delle somme (fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi) per lo scorrimento

delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.

1.3 I tavoli periodici di settore

Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR programma, ai sensi del comma 5-bis, lo svolgimento di **tavoli periodici di settore e territoriali** finalizzati e continui in materia di:

- progetti di investimento;
- ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali;
- impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali.

Attraverso i *tavoli* l'amministrazione assicura, altresì, un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione a questi tavoli non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR	
Normativa di riferimento	L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1050; D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 1, comma 4, lett. r) e art. 8
Cos'è	Struttura di livello dirigenziale istituita presso le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR che adempie agli obblighi di coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo
Struttura	
Articolazione	Fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale
Funzioni	
Posizione nel sistema di attuazione degli interventi legati al PNRR	Punto di contatto con il <i>Servizio centrale per il PNRR</i> per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento
Funzioni specifiche	Supporta le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del <i>Next Generation EU</i>
	Trasmette al Servizio centrale per il PNRR <ul style="list-style-type: none"> – i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme; – lo stato di avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali
	Vigila sulla coerenza dei criteri di selezione delle azioni adottate con le regole e gli obiettivi del PNRR

Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR

	<p>Supporta la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione di programmi e progetti cofinanziati o finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali</p>
	<p>Supporta l'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR</p>
	<p>Vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse</p>
	<p>Adotta le iniziative necessarie a prevenire frodi e conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi</p>
	<p>È responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, oggetto di frode o di doppio finanziamento pubblico</p>
<p>Funzioni di regolazione interna</p>	<p>Emana le linee guida che assicurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la correttezza delle procedure di attuazione; – la correttezza delle procedure rendicontazione; – la regolarità della spesa; – il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali; – il conseguimento di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR

L'Unità di missione del Dipartimento della funzione pubblica

Con l'emanazione del decreto 4 ottobre 2021 *Organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione*, il Dipartimento della funzione pubblica ha dato attuazione alla previsione di cui all'art. 8, comma 1, istituendo la propria *Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR*.

Il provvedimento di organizzazione interna precisa che l'Unità è coordinata da una figura di livello dirigenziale generale la quale:

- coordina le attività e le funzioni dell'Unità di missione;
- partecipa alla rete dei referenti delle amministrazioni centrali titolari di intervento;
- si raccorda con l'Unità di missione istituita nell'ambito dell'ufficio del segretario generale e con il Servizio centrale per il PNRR;
- informa il Ministro sullo stato di attuazione degli interventi a titolarità del DFP.

Il terzo comma dell'art. 1 prevede l'attivazione da parte dell'Unità di missione di una propria specifica funzione per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR che partecipa alla *rete dei referenti antifrode del PNRR* attivata presso il *Servizio centrale per il PNRR* del Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Guardia di Finanza.

All'Unità sono assegnati le unità di personale non dirigenziale e gli esperti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021.

L'Unità di missione è articolata nei seguenti servizi:

- a) ***Servizio di coordinamento della gestione PNRR*** – con funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del DFP e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali (*milestone* e *target*). Nel proprio ambito, il servizio assicura il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia, nonché la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica. Il servizio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del DFP. Esso vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR. Emanava linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di

attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse e a evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.

- b) **Servizio di monitoraggio PNRR** – coordina le attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del DFP. Nel proprio ambito, il servizio verifica il conseguimento di *milestone* e *target* e provvede a trasmettere al *Servizio centrale per il PNRR* i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l’avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le funzionalità del sistema informatico implementato e reso disponibile dalla Ragioneria Generale dello Stato.
- c) **Servizio di rendicontazione e controllo PNRR** – provvede, relativamente agli interventi PNRR di competenza del DFP, a trasmettere al *Servizio centrale per il PNRR* i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea, corredate della corrispondente dichiarazione di cui all’Allegato III dell’accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine, verifica la regolarità delle procedure e delle spese, riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento di obiettivi intermedi e finali in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività, il servizio assicura l’attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.

Riferimenti normativi	Art. 8, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
Tag	Coordinamento attuativo
Voci di glossario	Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR